



Comune di Claviere



**UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA
LATTEA**

Regolamento di Polizia Mortuaria

approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 24.11.2016

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- Articolo 6 Depositi di salme in osservazione

FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 Trasporti Funebri
- Articolo 14 Trasporti a pagamento
- Articolo 15 Orario dei trasporti
- Articolo 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 Riti religiosi
- Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 19 Trasferimento di cadavere nel periodo di osservazione
- Articolo 20 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 21 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CIMITERI

- Articolo 25 Elenco cimiteri
- Articolo 26 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 27 Ammissione nel Cimitero

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 28 Disposizioni generali
- Articolo 29 Piano regolatore cimiteriale

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 30 Inumazione
- Articolo 31 Tumulazione

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 32 Esumazioni ordinarie
- Articolo 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 34 Esumazione straordinaria
- Articolo 35 Estumulazioni
- Articolo 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 37 Raccolta delle ossa
- Articolo 38 Oggetti da recuperare
- Articolo 39 Disponibilità dei materiali

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Articolo 40 Rifiuti da esumazione e da estumulazione

Articolo 41 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

CREMAZIONE

Articolo 42 Per la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri si rinvia allo specifico regolamento comunale

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43 Sepolture private

Articolo 44 Durata delle concessioni

Articolo 45 Modalità di concessione per i loculi

Articolo 46 Modalità di concessione per le cellette

Articolo 47 Modalità di concessione per sepolture private ad inumazione (tombe in terra)

Articolo 48 Modalità di concessione per le aree per la costruzione di cappelle funerarie

Articolo 49 Manutenzione delle aree per la costruzione di cappelle funerarie

Articolo 50 Costruzione dell'edicola funeraria - termini

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 51 Divisione, Subentri ed aggiornamenti

Articolo 52 Rinuncia a concessione di loculi e cellette

Articolo 53 Rinuncia a concessione di aree per inumazione (tombe in terra)

Articolo 54 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55 Revoca

Articolo 56 Decadenza

Articolo 57 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 58 Estinzione

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 59 Accesso al cimitero

Articolo 60 Autorizzazioni e permessi di costruzione per edicole funerarie e collocazione di ricordi funebri

Articolo 61 Responsabilità

Articolo 62 Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 63 Introduzione e deposito di materiali

Articolo 64 Orario di lavoro

Articolo 65 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 66 Vigilanza

Articolo 67 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Articolo 68 Funzioni - Licenza

Articolo 69 Divieti

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 71 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 Efficacia delle disposizioni del Regolamento e concessioni pregresse

Articolo 73 Cautele

Articolo 74 Dirigente Responsabile del Servizio

Articolo 75 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 76 Entrata in vigore del presente regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme applicabili nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dirette ai cittadini in generale ed ai soggetti della pubblica amministrazione coinvolti. Tali norme sono intese a prevenire i pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si riferiscono a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi in materia di Polizia Mortuaria:
 - al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 di "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie" (Titolo VI) e s.m.i.;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" di seguito denominato "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria";
 - alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, in riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10, in riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri";
 - dalla Legge Regionale 31/10/2007, n. 20 e dalla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 115-6947 del 05/08/2002;
 - dalla Legge Regionale n. 15 del 3/8/2011 e del Regolamento D.P.G.R. 8/8/2012 n.7;
 - al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;
 - al Codice Civile.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Servizio e dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
5. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) L'area Segreteria e Servizi demografici provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli adempimenti contabili o tecnici, attribuite agli uffici competenti;
- b) l'area del Servizio finanziario provvede agli atti contabili;
- c) i Servizi tecnici provvedono agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - d) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - e) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - f) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 6

Deposito di salme in osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nella camera mortuaria per il deposito e l'osservazione di salma è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nella Camera mortuaria del Cimitero comunale è, di regola, vietata la permanenza di familiari ed estranei. Nel caso in cui le salme appartengano a persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette è vietato l'accesso a qualunque persona non autorizzata dall'Autorità competente.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la responsabilità e la vigilanza del Responsabile della ditta Onoranze Funebri o persona dallo stesso incaricata attesta l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.;
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
5. Durante le inumazioni è vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica contenente il cadavere, anche quando la medesima sia d'obbligo.
6. Nel caso in cui sia d'obbligo l'uso della doppia cassa per il trasporto della salma, gli operatori del settore sono tenuti all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dalla Giunta Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario, compreso davanti all'abitazione, per poi proseguire verso il luogo dove si officia il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Articolo 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Le Amministrazioni militari, le Congregazioni e le Confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 14

Trasporti a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2001, n. 26 e devono essere effettuati da Imprese di Onoranze funebri.

Articolo 15

Orario dei trasporti

1. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).
2. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.
3. Il Comune determina con proprio atto i criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.
4. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio.
7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 20, deve restare in consegna al vettore.

Articolo 17

Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario per lo svolgimento della cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e secondo le disposizioni del regolamento regionale vigente.

Articolo 19

Trasferimento di cadavere nel periodo di osservazione

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Comune può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura dovrà essere indicato oltre ai dati anagrafici del defunto, la nuova

- destinazione della salma, allegando una dichiarazione del Comune ricevente che attesti la disponibilità della sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale chiusura del feretro come previsto dall'art. 8, comma 2).
 4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
 5. Le salme in arrivo o in partenza per altro Comune possono prima di essere trasportate al Cimitero, sostare presso il luogo di culto per il tempo necessario alla celebrazione del rito religioso.
 6. Al Cimitero verrà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9.
 7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
 8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica autorizzazione dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, N. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
2. Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte in cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio.

CIMITERI

Articolo 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale dietro corresponsione della relativa tariffa.

Articolo 26

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco.
3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di arti, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato dal Responsabile del Servizio, ad esclusione di quelle effettuate in tombe di famiglia.
5. Nel caso in cui per effettuare le tumulazioni nelle tombe di famiglia si renda necessario l'uso del montafretri di proprietà comunale, le relative operazioni dovranno essere svolte al personale incaricato dal Responsabile del Servizio.
6. Il personale incaricato dal Responsabile del Servizio provvede esclusivamente:
 - per le inumazioni e le per le esumazioni, alle operazioni di scavo e ricolmatura della fossa;
 - per le tumulazioni e per le estumulazioni, alle opere murarie (apertura e chiusura del loculo);
7. La movimentazione del feretro all'interno del Cimitero dovrà essere eseguita a cura e spese dei familiari del defunto e/o dall'impresa di onoranze funebri incaricata del servizio dai familiari.
8. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
9. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Gli arti anatomici, che per espressa richiesta dell'interessato o dei familiari non siano stati cremati, saranno tumulati in loculi o tombe di famiglia oppure inumati nella zona del campo comune a tale uso destinata.

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali di salme e di arti.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3. Il Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi d'opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 29.

Articolo 29

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Piano regolatore cimiteriale è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Ogni cinque anni, o in caso di modifiche, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione, nel campo comune, hanno la durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, sono disponibili per le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Ogni sepoltura dovrà essere immediatamente contraddistinta da una lapide provvisoria riportante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sarà cura dei familiari provvedere all'installazione della pietra tombale definitiva, previa verifica di eventuali caratteristiche previste dal Piano Regolatore del Cimitero Comunale.
3. L'installazione delle pietre tombali, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.
5. Ogni sepoltura verrà contraddistinta da una targhetta metallica o da un cippo riportante un numero progressivo.
6. Nel caso in cui i famigliari non provvedano a quanto previsto dal punto 2.) il Comune fornirà e porrà in opera un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e riportante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 31

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in loculi o cellette, costruite dal Comune o nelle edicole funerarie costruite dai concessionari di aree.
2. I loculi e le cellette costruiti dal Comune sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Le tombe private di famiglia ad edicola o cappella fuori terra dovranno essere edificate secondo quanto stabilito dal Piano Regolatore del Cimitero.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successiva circolare interpretativa punto 13.2.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 (dieci) anni, a condizione che sia completato il processo di

mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di esumazione eccede i 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile nei mesi primaverili o autunnali, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

Articolo 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo.

Articolo 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre/novembre e aprile/maggio, come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Articolo 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo superiore a venti anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 (venti) anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non

sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Responsabile del Servizio.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 36

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie eseguite su richiesta dei familiari, verranno effettuate previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 10.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni.

Articolo 37

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione o l'avvio a cremazione.
2. In base alla capienza del tumulo è consentito il collocamento di una o più cassette contenenti i resti ossei o le urne cinerarie anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro feretro, a condizione che tra di essi sussista un vincolo di parentela ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento. Sulla cassetta contenente le ossa o sull'urna cineraria dovrà essere apposto, in modo indelebile, il cognome e il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 38

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 39

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi, le pietre tombali, ecc. che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Articolo 40

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Sarà cura della ditta appaltatrice del servizio cimiteriale trattare detti rifiuti in conformità alle normative vigenti.

Articolo 41

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.

CREMAZIONE

Articolo 42

1. Per la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri si rinvia allo specifico Regolamento Comunale.

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di loculi costruiti dal Comune e di aree per sepolture private a inumazione individuale (tombe in terra).

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali in loculi,
 - b) sepolture in cellette ossario o nicchie cinerarie;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione come stabilito dal Comune con proprio provvedimento.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile del Servizio, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del Servizio, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata della concessione e la data di decorrenza della stessa;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, il riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Articolo 44 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 (novantanove) anni, dalla data di stipula dell'atto di concessione, per le aree destinate all'edificazione di edicole funerarie per famiglie e collettività;
 - b) in 50 (cinquanta) anni, dalla data di stipula dell'atto di concessione o, se già contenenti il feretro, dalla data di tumulazione, per i loculi e le cellette;
 - c) in 30 o 50 anni, dalla data di stipula dell'atto di concessione, o, se già contenenti il feretro, dalla data di inumazione, per le aree destinate a sepoltura privata a inumazione (tombe in terra)
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione, vigente al momento del rinnovo della concessione stessa.

Articolo 45 Modalità di concessione per i loculi

1. I loculi cimiteriali costruiti dal Comune sono dati in concessione esclusivamente per la tumulazione di persone originarie nel Comune (nate e/o residenti al momento del decesso o che abbiano avuto la residenza per almeno 10 anni) e di persone non originarie nel Comune, in base alla disponibilità dei loculi ed alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. In ogni loculo potrà essere tumulata una sola salma. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e/o di urne cinerarie per consentire

- l'abbinamento di resti a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
3. Nei loculi non potranno essere tumulate, neppure in via provvisoria, salme di persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.
 4. L'assegnazione dei loculi avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.
 5. La concessione d'uso di loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
 7. In deroga a quanto disciplinato dai precedenti commi, quando il numero di loculi disponibili sarà limitato a 10 (dieci), gli stessi verranno concessi solo per la tumulazione di persone decedute, fermo restando quanto stabilito al comma 1) del presente articolo.
 8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
 9. Le tariffe di concessione dei loculi vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
 10. Il loculo viene concesso fornito di lapide senza epigrafe.
 11. L'epigrafe dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario o degli eredi e dovrà riportare le generalità e la data di nascita e di morte del defunto.
 12. Le scritte delle epigrafi devono essere realizzate uguali a quelli delle lapidi già esistenti.

Articolo 46

Modalità di concessione per le cellette

1. Le cellette costruite dal Comune sono date in concessione esclusivamente per la tumulazione di resti ossei o di urne cinerarie.
2. Nelle cellette non potranno essere tumulate, neppure in via provvisoria, resti o ceneri di persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.
3. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e/o di urne cinerarie per consentire l'abbinamento di resti di congiunti ivi tumulati, anche in deroga a quanto riportato sull'atto di concessione, fino all'esaurimento della capienza.
4. L'assegnazione delle cellette avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità, la data di richiesta della concessione.
5. La concessione d'uso delle cellette non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. In deroga a quanto disciplinato dai precedenti commi, quando il numero delle cellette disponibili sarà limitato a 5 (cinque), gli stessi verranno concessi solo per la tumulazione di persone decedute, fermo restando quanto stabilito al comma 1) del presente articolo.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
9. Le tariffe di concessione delle cellette vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
10. La celletta viene concessa fornita di lapide senza epigrafe.
11. L'epigrafe dovrà essere realizzata a cura e spese del concessionario o degli eredi e dovrà riportare le generalità e la data di nascita e di morte del defunto.
12. Le scritte dell'epigrafi devono essere uguali a quelli delle lapidi già esistenti.

Articolo 47

Modalità di concessione per sepolture private ad inumazione

1. Le aree destinate a sepoltura privata ad inumazione sono dati in concessione esclusivamente per l'inumazione di persone decedute originarie nel Comune (nate e/o residenti al momento del decesso o che abbiano avuto la residenza per almeno 10 anni) e di persone non originarie nel Comune , in base alla disponibilità delle aree ed alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. In ogni sepoltura potrà essere inumata una sola salma. E' consentita l'inumazione congiuntamente al feretro di una cassetta contenente resti mortali o di un'urna cineraria per consentire l'abbinamento di resti a salme di congiunti.
3. Nelle sepolture non potranno essere inumate, neppure in via provvisoria, salme di persone diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.
4. L'assegnazione delle aree avviene in ogni tempo secondo la disponibilità.
5. La concessione d'uso di dette aree non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. In deroga a quanto disciplinato dai precedenti commi, quando il numero di aree disponibili sarà limitato a 10 (dieci), gli stessi verranno concessi solo per l'inumazione di persone decedute, fermo restando quanto stabilito al comma 1) del presente articolo.
8. Le tariffe di concessione delle aree vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 48

Modalità di concessione per le aree

1. Le aree per la costruzione di edicole funerarie possono essere concesse a persone fisiche residenti e non residenti per sé e per la propria famiglia. Possono, inoltre essere concesse al Legale Rappresentante di comunità, associazioni o ordini religiosi, per la realizzazione di sepolture destinate ad accogliere le salme di persone facenti parte della comunità, associazione o ordine.
2. Con deliberazione della Giunta comunale saranno stabilite le tariffe per la concessione delle aree. Le tariffe sono determinate a metro quadro e la Giunta comunale può stabilire delle tariffe differenziate per residenti e non residenti.
3. Hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia edificata sulle aree concesse:
 - il concessionario ed il coniuge;
 - gli ascendenti in linea retta fino al 2° del concessionario e del coniuge ed i rispettivi coniugi;
 - i discendenti in linea retta fino al 2° grado del concessionario e del coniuge ed i rispettivi coniugi;
 - i fratelli e le sorelle del concessionario e del coniuge;
 - il convivente o la convivente degli aventi diritto di cui sopra;
 - il concessionario e le persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Il concessionario può richiedere, al momento della prenotazione o della richiesta di concessione, che il diritto d'uso della sepoltura sia esteso a persone diverse da quelle indicate
5. L'estensione del diritto d'uso a persone diverse da quelle indicate nel comma 3 del presente articolo, qualora non richiesta al momento della prenotazione o della richiesta di concessione, può essere richiesta e motivata in qualsiasi momento dal concessionario, dal suo coniuge o dai suoi discendenti in linea retta aventi il diritto d'uso della sepoltura. La richiesta viene accolta, con determinazione del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità di sepolture all'interno della tomba di famiglia.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra elencati.
7. L'assegnazione delle aree avviene mediante bando pubblico, osservando come criterio di assegnazione il sorteggio.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 49 Manutenzione delle aree

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 50 Costruzione dell'edicola funeraria - Termini

1. Le concessioni in uso di aree di cui all'art. 53, impegnano il concessionario alla presentazione, entro il termine di dodici mesi, della domanda per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'edicola funeraria, pena la decadenza della concessione dell'area. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
2. Qualora l'area non fosse ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. I lavori di realizzazione della cappella cimiteriale dovranno essere ultimati entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza della concessione.

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 51 Divisione, Subentri, aggiornamenti

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del Servizio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. Al fine di consentire al Comune di individuare un referente per le comunicazioni inerenti la concessione, nel caso di decesso del concessionario è fatto obbligo agli aventi causa di comunicare entro sei mesi, il nominativo e l'indirizzo del referente designato.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune

provvede d'ufficio individuandolo in persona ritenuta idonea, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 52

Rinuncia a concessione di loculi e cellette

1. Il concessionario o suoi aventi causa possono richiedere la retrocessione in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune dei loculi o cellette avute in concessione.
2. Gli aventi causa possono richiedere la retrocessione solo nel caso in cui il concessionario ed il di lui coniuge siano deceduti; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi causa, e l'eventuale rimborso del corrispettivo di concessione, disposto ai sensi dei successivi commi, sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi causa, salvo accordi diversi tra gli aventi causa stessi, risultanti da atto scritto.
3. In caso di richiesta di retrocessione, il concessionario o suoi aventi causa dovranno provvedere a proprie spese alla estumulazione delle salme e dei resti tumulati garantendo una decorosa sepoltura privata.
4. L'Ente accoglie la richiesta di retrocessione con determinazione del Responsabile del Servizio, disponendo il rimborso del corrispettivo di concessione a suo tempo corrisposto, al netto delle spese contrattuali, con le seguenti decurtazioni:
 - retrocessione tra il primo e il quinto anno: decurtazione del 20% del corrispettivo di concessione pagato;
 - retrocessione tra il quinto e il quindicesimo anno: decurtazione del 35% del corrispettivo di concessione pagato;
 - retrocessione tra il quindicesimo e il venticinquesimo anno: decurtazione del 50% del corrispettivo pagato per la concessione
 - retrocessione dopo il venticinquesimo anno decurtazione dell'80% del corrispettivo pagati per la concessione.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
6. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

Articolo 53

Rinuncia a concessione di aree per inumazione.

1. Il concessionario o suoi aventi causa possono richiedere la retrocessione in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune dell'area avuta in concessione.
2. Gli aventi causa possono richiedere la retrocessione solo nel caso in cui il concessionario ed il di lui coniuge siano deceduti; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi causa, e l'eventuale rimborso del corrispettivo di concessione, disposto ai sensi dei successivi commi, sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi causa, salvo accordi diversi tra gli aventi causa stessi, risultanti da atto scritto.
3. La retrocessione potrà essere richiesta dal concessionario o dai suoi aventi causa, in qualsiasi momento, avendo a disposizione altra idonea sepoltura.
4. In caso di richiesta di retrocessione, il concessionario o suoi aventi causa dovranno provvedere a proprie spese alla estumulazione delle salme e dei resti tumulati garantendo una decorosa sepoltura privata.
5. L'Ente accoglie la richiesta di retrocessione con determinazione del Responsabile del Servizio, disponendo il rimborso del corrispettivo di concessione a suo tempo corrisposto, al netto delle spese contrattuali, con le seguenti decurtazioni:
 - retrocessione tra il decimo e il venticinquesimo anno: decurtazione del 20% del corrispettivo di concessione pagato;

- retrocessione tra il venticinquesimo e quarantesimo anno: decurtazione del 35% del corrispettivo di concessione pagato;
 - retrocessione tra il quarantesimo e il cinquantacinquesimo anno: decurtazione del 50% del corrispettivo pagato per la concessione;
 - retrocessioni oltre il cinquantacinquesimo anno di validità della concessione nessun rimborso.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Non è previsto alcun rimborso per l'eventuale manufatto realizzato sull'area oggetto di retrocessione.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 56

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 57

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 58

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività e di aree destinate a sepoltura privata ad inumazione individuale, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 59

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio competente.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 60

Autorizzazioni e permessi di costruzione per edicole funerarie e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale vigente.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
4. In ogni caso, qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Articolo 61

Responsabilità

1. I concessionari delle aree sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 62

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione delle edicole funerarie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 63

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 64

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da valutare con il Responsabile del Servizio competente.

Articolo 65

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 66

Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 67

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Articolo 68

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 69

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 71

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 - 53 del D.P.R.10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72

Efficacia delle disposizioni del Regolamento e concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
3. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 73

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, pietre tombali, lapidi, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 74

Dirigente Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, del TUEL n. 267/2000, spetta al dirigente Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra

preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del TUEL n. 267/2000.

Articolo 75

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 76

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del TUEL n. 267/2000.